



## LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. GALILEI”

Via Don Minzoni, n. 11 - 66034 Lanciano (CH) - Tel. 0872/40127

Codice Fiscale 90021230694 – sito web: [www.scientificogalileilanciano.edu.it](http://www.scientificogalileilanciano.edu.it)

E-mail: [chps02000e@istruzione.it](mailto:chps02000e@istruzione.it) PEC: [chps02000e@pec.istruzione.it](mailto:chps02000e@pec.istruzione.it)

LICEO SCIENTIFICO "G. GALILEI"LANCIANO  
Prot. 0004119 del 25/03/2024  
I-7 (Uscita)

Lanciano, 25/03/2024

Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica

### **ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

#### **7 MAGGIO 2024**

(Art.21)

Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “ G. Galilei” di Lanciano, acquisiti gli elenchi degli elettori per le votazioni del 7 Maggio 2024 “Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione” – O.M.234 del 5 dicembre 2024 – deposita gli elenchi c/o la segreteria della Commissione Elettorale a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Del suddetto deposito è data comunicazione nello stesso giorno mediante pubblicazione sul Sito Istituzionale dell’Istituzione Scolastica.

(Art.22)

1. Avverso la compilazione degli elenchi è ammesso reclamo, da parte degli appartenenti alle rispettive componenti elettive, alla commissione elettorale d'istituto che ha formato l'elenco degli elettori, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data di affissione all'albo e/ o pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2. La commissione decide entro i successivi tre giorni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato o di quella acquisita d'ufficio.
3. Gli elenchi definitivi sono formati al termine delle decisioni su tutti i reclami pervenuti e sono depositati secondo la procedura descritta nel comma 7 del precedente articolo. Essi sono rimessi, all'atto del loro insediamento, ai seggi elettorali, i quali sono tenuti a darne visione a chiunque ne faccia richiesta.
4. Dell'invio dell'elenco definitivo degli elettori ai seggi le commissioni elettorali danno informazione immediata con avviso pubblicato all'albo della propria sede e/o sul sito della istituzione scolastica.

(Art.23)

1. Il personale dirigente, docente, educativo e A.T.A., eventualmente trasferito o assegnato provvisoriamente in un momento successivo alla formazione degli elenchi provvisori degli elettori di cui all'articolo 21, deve presentare istanza di rettifica, in carta semplice, alla commissione elettorale di istituto che ha formato gli elenchi entro tre giorni dalla data di affissione all'albo e/o pubblicazione sul sito dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
2. Qualora il trasferimento o l'assegnazione provvisoria siano stati disposti successivamente alla formazione degli elenchi definitivi di cui all'articolo 22, gli interessati devono presentare entro il giorno successivo a tali provvedimenti istanza di integrazione, in carta semplice, alla commissione elettorale di istituto, che decide fino al giorno precedente a quello fissato per le votazioni.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale competente, esaminata la documentazione presentata dall'interessato e, compiuti sommari accertamenti d'ufficio, rilascia un certificato succintamente motivato ed indicante le generalità dell'elettore, la sede presso cui deve votare e l'elenco degli elettori in cui era originariamente inserito.
4. La commissione elettorale comunica tempestivamente il rilascio di tale certificato al presidente del seggio della sede nei cui elenchi era originariamente inserito l'elettore e al presidente del seggio della sede presso cui il predetto ha diritto di votare.
5. L'elettore vota nella sede indicata nel certificato, dietro presentazione del medesimo che viene allegato in copia agli elenchi dei seggi di origine e di destinazione. Di ciò viene fatta menzione nel verbale nella parte relativa alle operazioni di votazione (Allegato 1 - Parte seconda: Fatti notevoli intervenuti).

**Il Dirigente Scolastico**

*Prof.ssa Monica DE ROSA*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art.3, comma 2 del D. L.vo 39/ '93*